



26 159/07

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	- Presidente -	R.G.N. 10098/05
Dott. Donato	PLENTEDA	- Rel. Consigliere -	10243/05
Dott. Francesco Maria	FIORETTI	- Consigliere -	12705/05
Dott. Stefano	SCHIRO'	- Consigliere -	12713/05
Dott. Sergio	DEL CORE	- Consigliere -	Cron. 26158

ha pronunciato la seguente

Rep. 8042

S E N T E N Z A

Ud. 11/10/07

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso l'Avvocato NAPOLITANI SIMONA, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CICERO GIUSEPPE

2007

1425



ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

- controricorrente -

contro

LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI
DELLA FEDERCONSORZI;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 10243/05 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso
l'Avvocato NAPOLITANI SIMONA, che lo rappresenta e
difende unitamente all'Avvocato CICERO GIUSEPPE
ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A
R.L. - FEDERCONSORZI IN CONCORDATO PREVENTIVO,
LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI
DELLA FEDERCONSORZI, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI;

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 12705/05 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A
R.L. - FEDERCONSORZI IN CONCORDATO PREVENTIVO, in



persona del Commissario Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO
3, presso l'avvocato NICCOLINI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUBRANO
FILIPPO, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso
l'Avvocato NAPOLITANI SIMONA, che lo rappresenta e
difende unitamente all'Avvocato CICERO GIUSEPPE, giusta
procura in calce al controricorso al ricorso
incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;

- intimato -

e sul 4° ricorso n° 12713/05 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A
R.L. - FEDERCONSORZI IN CONCORDATO PREVENTIVO, in
persona del Commissario Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO



3, presso l'avvocato NICCOLINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUBRANO FILIPPO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5020/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/11/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2007 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DE BELLIS (AVVOCATURA) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dei ricorsi incidentali (deposita fotocopia sentenza n. 16395/07 della Corte di Cassazione);

udito, per il CONSORZIO AGRARIO, l'Avvocato CICERO che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri ricorsi;

uditi, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, gli Avvocati LUBRANO e NICOLINI che hanno chiesto



l'accoglimento dei propri ricorsi, rigetto degli altri ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principali, accoglimento dei ricorsi incidentali (dopo le conclusioni del P.G., l'Avvocato dello Stato deposita note di replica al P.G.).

Svolgimento del processo

Con atto 10 agosto 1992 la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - soc.coop. a r. l. -Federconsorzi in concordato preventivo convenne dinanzi al tribunale di Roma il Ministero dell'Agricoltura e Foreste e ne chiese la condanna al pagamento Lit 463.043.000.000, oltre interessi, pari all'importo dei crediti maturati da 58 consorzi agrari provinciali, dei quali essa era stata cessionaria, in riferimento ad spese sostenute nel dopoguerra sino al 1967 per la gestione degli ammassi obbligatori.

Il convenuto si oppose; nel giudizio intervenne il custode giudiziale dei crediti azionati e sequestrati dal giudice penale, il quale poi rinunciò all'intervento, una volta venuto meno il sequestro.

Intervenne il liquidatore del concordato, e ratificò l'attività processuale di Federconsorzi, nonché il



Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, il quale chiese che fosse dichiarata nulla la cessione del suo credito e fosse condannata l'Amministrazione dello Stato a corrispondergli la somma di lire 2.947.371.908, oltre interessi.

Il tribunale dichiarò inammissibili i due ultimi interventi ed estinto il primo; rigettò le domande e condannò Federconsorzi a pagare le spese processuali.

Fu proposto appello dalla Federconsorzi, in persona del liquidatore, e dal liquidatore giudiziale del concordato; appello incidentale propose il Consorzio Agrario Interprovinciale predetto.

La corte di appello di Roma con sentenza 22 novembre del 1904 ha respinto l'impugnazione incidentale; ha accolto in parte la principale ed ha dichiarato in euro 511.878. 997,39 (Lit 991.135 946. 282) il credito vantato nei confronti del Ministero; ha infine compensato le spese del proprio grado.

Ha rilevato che gli interventi del liquidatore giudiziale del concordato e del Consorzio Interprovinciale erano stati tardivi, perché avvenuti dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata rimessa al collegio per la decisione.

Tuttavia il liquidatore del concordato, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controver-



so, aveva pur sempre, senza avere partecipato al giudizio di primo grado, titolo a proporre appello, che dunque ha dichiarato ammissibile.

Ha poi accolto la impugnazione principale, la quale aveva censurato la decisione laddove aveva qualificato organi indiretti dello Stato i consorzi agrari provinciali e la Federconsorzi, in quanto delegati all'attività di gestione degli ammassi di prodotti agrari; e per tale ragione privi di diritti soggettivi da far valere contro lo Stato medesimo.

A riguardo il giudice d'appello ha considerato che trattasi di soggetti distinti dalla persona giuridica dello Stato, che peraltro non aveva mai contestato l'esistenza dei crediti vantati né il relativo ammontare; ha tuttavia rilevato che, mentre in primo grado l'avvocatura erariale aveva contestato la legittimità dell'anatocismo, in difetto di prova scritta, in appello, a fronte della pretesa degli appellanti che fosse applicata la capitalizzazione semestrale, il Ministero aveva opposto che la capitalizzazione dovesse essere annuale, a norma dell'art. otto comma 1° L. 28 ottobre 1999 n.410, integrato dall'art. 130 L. 388/2000, in forza dei quali fino al 31 dicembre 1995 gli interessi dovevano essere calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di punti 4,40, con la capita-

24



lizzazione annuale; e per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali.

E a tale riguardo ha condiviso la tesi degli appellanti, rilevando che le norme invocate non potessero applicarsi ai crediti azionati, perché non più di pertinenza dei singoli consorzi provinciali alla data della loro entrata in vigore, per essere stati ceduti a Federconsorzi.

Infine ha riferito la decorrenza degli interessi alla data dell'accertamento del credito (31 dicembre 1982), come effettuato dalla pubblica amministrazione, anziché a quella della domanda giudiziale, non essendo necessaria la costituzione in mora, per il fatto che gli interessi hanno natura corrispettiva; e, sulla base dell'incontestato conteggio fatto dagli appellanti, ha determinato il credito di Federconsorzi al 4 luglio 1991 in lire 407.504.519.630 e quello del Ministero, opposto in compensazione, in lire 153.674.593.489 e sulla differenza di lire 253.829.926.141 ha calcolato gli interessi con capitalizzazione semestrale, in ragione di Lit 737.306.020.141 per il periodo 5 luglio 1991 - 30 giugno 2004; così quantificando il credito predetto in € 511.878.997,39, oltre interessi sino all'effettivo pagamento.

Hanno proposto separati ricorsi Il Ministero delle



Politiche Agricole e Forestali, contro quattro motivi, e il Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con un motivo.

Al primo hanno resistito il consorzio agrario predetto nonché Federconsorzi, in persona del suo liquidatore e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, i quali ultimi hanno anche proposto ricorso incidentale con un motivo; al secondo ha resistito Federconsorzi e il liquidatore giudiziale, che hanno anche proposto ricorso incidentale con un motivo, resistito dal consorzio agrario interprovinciale con controricorso.

I ricorsi sono stati riuniti a anteriormente all'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministero delle politiche agricole e forestali denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 L. 22 luglio 1996 n. 276, 102 c.I°, 111 e 354 c.I° c.p.c.; 160 c.II° e 182 legge fallimentare.

Richiama la deduzione proposta con l'appello incidentale, in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'intervento del liquidatore giudiziale dei beni ceduti con il concordato, egli essendo litisconsorte necessa-



rio, e lamenta che si sia ommesso di considerare tale sua qualità, che, al di là della tardività dell'intervento e della ritenuta qualità del liquidatore di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ne imponeva la partecipazione al processo, e chiede che la sentenza sia annullata con l'invio al primo giudice.

Con il secondo motivo si denunzia, in via subordinata, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 8 c.I° L. 28 ottobre 1999 n. 410, con riferimento alla mancata applicazione di essa, sul rilievo che i crediti non erano più di pertinenza dei singoli consorzi; e si richiama giurisprudenza di questa corte.

In ulteriore subordine con il terzo motivo si deducano violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.III° c.c., della L. 17 febbraio 1992 n. 154 e dell'art. 117 c. VI° d.lgvo 1 settembre 1993 n. 385, con riferimento alla mancata considerazione dell'assenza di scrittura della convenzione in merito agli interessi ed all'assenza di norme che autorizzasse la amministrazione dello Stato ad assumere simili obbligazioni, oltre che nel parere obbligatorio delle Consiglio di Stato e del visto della Corte dei Conti.

Si prospetta inoltre la nullità delle clausole di rinvio agli usi ai sensi della legge sulla trasparenza bancaria e del testo unico in materia bancaria e credi-



tizia.

Con l'ultimo mezzo, anch'esso proposto in subordine, sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1988 c.c.; n.4 c.III° L. 154/1992 e 117 c. VI° T.U. 385/1993 nonché vizio di motivazione.

Nega il ricorrente che potesse comunque riconoscersi la capitalizzazione semestrale, essa essendo fondata su un uso non normativo ma bancario, di natura meramente negoziale.

Rileva che, quando che si ammettesse la possibilità astratta di un riconoscimento di debito in siffatta situazione, il mero riferimento alla documentazione proveniente dall'Amministrazione pubblica, compiuto dalla corte territoriale, risulterebbe carente di motivazione utile ad identificare quella supposto riconoscimento.

La ricorrente incidentale Federconsorzi con l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e la insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto della compensazione delle spese processuali.

Osserva che la compensazione, in base alla ritenuta complessità delle problematiche, della precipuità della fattispecie e del comportamento processuale del Ministero, che aveva riconosciuto la sostanziale fondatezza



della domanda, era stata disposta malgrado fosse stato esso riconosciuto totalmente soccombente, circostanza prevalente tanto sulla complessità delle questioni quanto sulla precipuità della fattispecie; mentre il riconoscimento della fondatezza della domanda ancor più avrebbe dovuto giustificare la condanna alle spese.

Il ricorso principale del Consorzio interprovinciale è fondato su un motivo, con il quale si deduce la erroneità dell'assunto della sentenza impugnata, con cui era stato giudicato tardivo il suo intervento in primo grado, in ragione di quanto disposto dall'art.13 L. 276/1996 e la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, nonché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Aveva ritenuto la corte di merito che la norma predetta prevede che il giudice onorario aggregato (GOA) convochi le parti per il tentativo di conciliazione e in caso di esito infruttuoso decida la causa, non considerando che l'udienza all'uopo fissata era stata di trattazione, quantomeno ai fini della precisazione delle conclusioni, nella quale ben poteva essere spiegato l'intervento.

Il ricorso incidentale di Federconsorzi e della liquidazione giudiziale dei beni ceduti con il concordato ha dedotto le stesse questioni poste a fondamento della



impugnazione incidentale nei confronti del Ministero e, con riferimento alla posizione del ricorrente Consorzio, ha lamentato la mancata sua condanna alle spese dei due giudizi.

Il ricorso del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, sopravvenuto a quello del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è inammissibile, mancando della esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato.

Né rileva che dalla denuncia di violazione di norme di legge e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione sia rimasta evidenziata la doglianza, riferita alle valutazioni pertinenti alla contestata tardività del suo intervento nel giudizio di primo grado, come irrilevante è la deduzione delle ragioni di merito della pretesa vantata con l'intervento, poiché la esposizione predetta avrebbe dovuto riguardare il processo nel quale il consorzio aveva ritenuto di intervenire, i termini ivi dibattuti e le posizioni assunte, con la indicazione delle difese e delle deduzioni delle parti contendenti, nei cui confronti l'odierno ricorrente incidentale aveva assunto richieste, di contrasto o di adesione, e con la specificazione delle articolate vicende processuali e delle ragioni della decisione, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, il



quale esige che esso ponga il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere la portata delle censure alle specifiche argomentazioni della decisione, senza dover accedere ad altre fonti o atti del processo (Cass. 11460/2007; 7825/2006).

La inammissibilità del ricorso rende inefficace quello incidentale, proposto, con riguardo alla impugnazione del Consorzio Interprovinciale, da Federconsorzi e dal liquidatore giudiziale del suo concordato preventivo, notificato il 19 maggio 2005; mentre la sentenza impugnata è stata notificata, ad istanza del difensore di questi ultimi, il 19 febbraio 1995 all'Avvocatura erariale per il Ministero, ben oltre 60 giorni precedenti la notifica dell'incidentale, che, risultando proposto tardivamente, ha perduto efficacia a norma dell'art. 334 II° comma c.p.c., a causa di siffatta inammissibilità.

Ammissibile è invece il ricorso del Ministero, nel quale risulta esauriente seppur sommaria la esposizione dei fatti - come prevede l'art. 366 c.p.c. - attraverso la indicazione delle vicende di merito e processuali, dei motivi posti a fondamento delle pretese, delle ragioni delle decisioni di merito e di quelle delle impugnazioni proposte, desumibili anche dalle censure for-



mlate in questo giudizio.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato, priva essendo di interesse la deduzione con cui il Ministero ha fatto valere la carenza di contraddittorio nel giudizio di merito, a causa della mancata partecipazione del liquidatore giudiziale del concordato, litisconsorte necessario.

Posto, infatti, che la sentenza di primo grado fu favorevole alla Amministrazione dello Stato e che al grado di appello il liquidatore giudiziale partecipò a pieno titolo, avendo egli stesso impugnato la decisione, unitamente alla società, la doglianza non può trovare accoglimento.

Del pari infondato è il secondo mezzo.

L'art. 8 l. 28 ottobre 1999 n. 410 - la cui abrogazione, disposta con l'art. 9 bis decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, conv. dalla l. 17 luglio 2006 n. 233, non giova ad escluderne la applicazione nella dedotta fattispecie, maturata nel tempo che ha preceduto la abrogazione (Cass. 24 luglio 2007 n. 16395), in forza del principio di irretroattività delle norme sopravvenute (art. 11 preleggi) - aveva stabilito che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai Consorzi Agrari per conto e nell'interesse



dello Stato e dei quali gli stessi Consorzi erano titolari alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonché le spese e gli interessi maturati fino alla data del 31 dicembre 1997 sono estinti mediante assegnazione ai Consorzi di titoli di Stato.

L'art. 130 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 aveva poi integrato la disposizione nel senso che tali interessi dovessero essere calcolati sino al 31 dicembre 1995 al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; e per gli anni 1996 1997 sulla base dei soli interessi legali.

Tale norma, emanata allo scopo esclusivo di regolare in via diretta ed immediata i contenziosi pendenti con i Consorzi Agrari, in relazione ai crediti da essi maturati per la gestione degli ammassi obbligatori, che all'epoca li vedeva soggetti di diritto pubblico, perché inerivano all'approvvigionamento e alla distribuzione di prodotti di consumo essenziali per i bisogni del popolo italiano (Cass. 16395/2007), non ha la suscettibilità di andare oltre l'area dei soggetti interessati dall'intervento del legislatore, diretto ad estinguere le ragioni di credito, non in quanto tali, ma in quanto vantate da quegli specifici soggetti, alla data di entrata in vigore della norma; per cui il regime della estinzione, che da un lato prevedeva la crea-



zione di titoli e non di somme di danaro, dall'altro ne regolava gli interessi, con capitalizzazione annuale, trovava un espresso limite di inestensibilità a soggetti cessionari quali Federconsorzi.

L'esplicito riferimento non solo ai consorzi predetti ma alla condizione che dei crediti maturati fossero ancora titolari detti enti e la ratio legis prima identificata precludono la invocata interpretazione estensiva e meno ancora la applicazione analogica, sia per la diversità delle situazioni, che sono rispettivamente oggetto della norma e della controversia in esame, sia per la chiara volontà manifestata dal legislatore di contenere la disciplina emanata ai soli rapporti con i consorzi agrari, lasciando il regime della capitalizzazione alle regole comuni dei rapporti obbligatori.

Ed è proprio tale diversità a non porre il problema, prospettato dalla difesa erariale nelle note scritte di replica alle conclusioni del pubblico ministero di udienza, di legittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 3 Cost..

Né giova il richiamo a Cass. 21 giugno 2002 n. 9073, che ha risolto una vicenda nella quale parte erano i consorzi agrari e non soggetti terzi.

Il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente.



La corte di merito, dopo aver premesso che nessun contrasto vi era stato tra le parti, in ordine all'importo dei crediti, e che l'Amministrazione convenuta aveva riconosciuto non solo l'obbligazione per sorte, ma anche di dovere gli interessi convenzionali, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 4,4 punti, "sulla base però di una sopravvenuta disposizione legislativa", ha osservato che nel giudizio essa aveva mutato radicalmente la difesa, sicchè l'unico punto di contrasto ancora rimasto era costituito dalla capitalizzazione, dal Ministero ritenuta in termini di annualità, anzi che di semestralità.

Ha quindi rilevato che, come conseguenza della inapplicabilità alla fattispecie delle norme surrichiamate, dovesse farsi luogo alla capitalizzazione in ragione di semestre "come stabilito dalla precedente prassi sulla base di disposizioni e circolari ministeriali e secondo il calcolo normalmente praticato dalle banche ai singoli consorzi per le normali operazioni commerciali".

Ed ha aggiunto che "tutto ciò è ammesso esplicitamente nella nota ministeriale del 30 luglio 1971 prot. II/773 e confermato dallo stesso Ministero con atto ricognitivo del 17 ottobre 1988 e da ultimo con atto di riconoscimento dell'11 aprile 1996".



Con i due motivi la ricorrente Amministrazione da un lato contesta l'assenza di convenzione scritta, con riguardo alla misura degli interessi, e lamenta la violazione dell'art. 1284 c.c., delle norme sulla trasparenza bancaria e dell'art. 117 comma sesto T.U. della legge bancaria, e dall'altro denuncia la violazione delle norme sull'anatocismo e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta capitalizzazione semestrale.

Del primo dei motivi di censura, che attiene alla misura degli interessi - il secondo riguardando l'anatocismo - Federconsorzi e il liquidatore giudiziale del concordato hanno eccepito la inammissibilità, rilevando che l'Amministrazione aveva espressamente riconosciuto, nel corso del giudizio d'appello, che il loro calcolo dovesse essere operato in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,4 punti, giusta quanto previsto dall'art. 8 comma primo, l. 410/1999.

La eccezione è infondata.

Se è vero che la sentenza dà atto del riconoscimento compiuto dal Ministero, altrettanto vero è che espressamente esso viene collegato alla obiettiva circostanza della intervenuta norma, che quel tasso aveva fissato sino al 31 dicembre 1995, con la capitalizzazione annuale; sicchè la ammissione risultava palesemente coordinata con quella relativa alla questione



dell'anatocismo, dalla legge considerata in termini di annualità, posto che il dibattito processuale del tema verteva sull'applicazione o meno della citata disposizione della legge n. 410, come integrata dall'art. 130 l. 388/2000, in ogni sua implicazione.

Tanto si legge nel controricorso e ricorso incidentale della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari e del liquidatore giudiziale (f.8), in cui sono state riportate le richieste del Ministero, contenute nella comparsa di costituzione in appello e nell'appello incidentale, che il credito di Federconsorzi fosse accertato "calcolando gli interessi nella misura prevista dall'art. 8 primo comma della Legge n.410 del 1999", fonte normativa che quella misura aveva fissato in termini sia di saggio che di capitalizzazione, in linea con la tesi assunta dalla Amministrazione dello Stato, che il tasso convenzionale aveva negato e che, invocando la legge succitata, ai fini della applicazione dell'anatocismo, così come da essa contemplato, aveva necessariamente riconosciuto che il tasso non potesse ch essere quello della legge medesima considerato.

Dunque piuttosto che un riconoscimento, come fonte di obbligazione, la presa d'atto di una norma imperativa che aveva regolato modalità di estinzione dei debiti scaduti e criteri di calcolo degli accessori, la quale,



ove avesse potuto trovare applicazione alla fattispecie, avrebbe comportato che gli interessi fossero regolati da quel regime, nella duplice articolazione di tasso e di capitalizzazione.

Trova dunque fondamento, per il riscontro che riceve nel punto 4 (f.10), oltre che nella esposizione delle difese del Ministero (f.5), della decisione impugnata - in cui si fa riferimento espresso al riconoscimento dovuto alla sopravvenuta disposizione legislativa - la censura, laddove critica, sia pure in termini di estrema concisione, la statuizione, evidenziando che la posizione modificata in appello era stata assunta "solo per sostenere l'applicabilità dello ius superveniens costituito dall'art. 8 della legge n. 410/1999", mentre quella precedente sarebbe rimasta "ovviamente valida in caso di ritenuta inapplicabilità della nuova disposizione" (10 ricorso).

E tanto riceve peraltro conferma dalle ragioni poste a base dell'appello incidentale (f.5 sentenza), che, opponendosi alla pretesa degli appellanti principali Federconsorzi e liquidatore del concordato - che avevano invocato un saggio convenzionale, pari a quello speciale previsto dalla legge, ma non limitato nel tempo da essa considerato, nonché la capitalizzazione semestrale - aveva richiamato come fonte regolatrice de-



gli accessori del credito la legge n. 410 e le sue successive modificazioni, richiamo volto a contestare la duplice pretesa avversaria.

Pertanto, avuto riguardo al rigetto del secondo motivo, giustificato dalla inapplicabilità della legge in questione, il tema del saggio di interessi, congiunto a quello dell'anatocismo, deve trovare al di fuori del regime legale la sua disciplina.

La corte territoriale, nella indagine compiuta al fine di ricercare la fonte negoziale, sia pure con riferimento all'anatocismo, che, si ribadisce, ha erroneamente considerato unico tema controverso residuo del dibattito, ha ritenuto di rinvenirla in "precedente prassi sulla base di disposizioni e circolari ministeriali" affermando che "tutto ciò è ammesso esplicitamente nella nota ministeriale del 30 luglio 1971 prot. II/773 e confermato dallo stesso Ministero con atto di cognitivo del 17 ottobre 1988 e da ultimo con atto di riconoscimento dell'11 aprile 1996"; senza però fornire alcuna specificazione delle disposizioni delle circolari e meno ancora di indicare il contenuto della nota e degli atti citati, del 1988 e del 1996, limitandosi a qualificarli apoditticamente ricognitivi e mancando di esplicitare il tenore delle espressioni usate per la manifestazione di tale volontà negoziale e ancor più di

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a stylized 'L' shape with a vertical line extending downwards.



valutarne la legittimità.

La carenza di motivazione giustifica pertanto la cassazione della sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio, per quanto attiene al rapporto tra Ministero, Federconsorzi e liquidazione giudiziale del concordato preventivo.

Resta assorbito il ricorso incidentale di Federconsorzi e della liquidazione giudiziale, relativo alla impugnazione principale del Ministero.

L'esito del ricorso del Consorzio Agrario di Catania e Messina e di quello incidentale correlativo di Federconsorzi e del liquidatore del concordato giustifica la compensazione tra loro delle spese di questo giudizio.

Nulla va, invece, disposto con riguardo alle spese processuali tra Ministero e Consorzio Agrario Interprovinciale, considerato che la impugnazione del Ministero è stata proposta contro Federconsorzi e notificata al Consorzio solo "ai fini di una eventuale integrità del contraddittorio" e che l'intervento di quest'ultimo nei gradi di merito era stato esercitato in opposizione alla pretesa di Federconsorzi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina e



inefficace il ricorso incidentale di Federconsorzi e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo di Federconsorzi;

rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

accoglie per quanto di ragione il terzo e il quarto motivo;

dichiara assorbito il ricorso incidentale di Federconsorzi e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, proposto nei confronti del Ministero;

cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione, relative al rapporto tra Ministero, Federconsorzi e liquidazione giudiziale;

compensa le spese tra Federconsorzi, liquidazione giudiziale e Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina;

nulla quanto alle spese tra Ministero e Consorzio Agrario Interprovinciale.

Roma, 11 ottobre 2007

L'Estensore

Donato Plenteda

IL CANCELLIERE

Alfonso Madafferi

Il Presidente

Vincenzo Proto

Depositato in Cancelleria
13 DIC. 2007

il

IL CANCELLIERE